

LEGGE REGIONALE

Norme in materia di archivi storici di Enti locali o di interesse
locale

Legge regionale "Norme in materia di archivi storici di Enti locali o di interesse locale"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia promuove e coordina lo sviluppo degli archivi storici degli Enti locali nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 8 dello Statuto, assicurandone la gestione da parte dell'Ente locale, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 14.1.1972, n. 3 e ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato.

Gli archivi storici degli Enti di interesse locale possono essere compresi nel piano della programmazione regionale degli interventi ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2

Gli archivi storici degli Enti locali e delle istituzioni di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, sono istituiti al servizio dei cittadini.

Essi sono aperti all'uso pubblico con il rispetto delle norme fissate dal D.P.R. n. 1409 del 30.9.1963.

Art. 3

Gli Enti di cui all'art. 2 provvedono alla custodia, all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

Art. 4

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento degli archivi storici, gli Enti locali possono unirsi in consorzi a norma del D.P.R. 30.9.63, n. 1409 tenendo conto della suddivisione del territorio negli ambiti territoriali (L.R. n. 29 del 24.4.80), e di eventuali consorzi costituiti per la istituzione e il funzionamento di biblioteche e di musei ai sensi delle leggi regionali n.21 del 12.4.79 e 22 del 17.4.79. La gestione del consorzio è affidata ad una apposita Commissione disciplinata dallo Statuto del Consorzio.

Art. 5

Presso la Biblioteca comunale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'articolo 2 esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2 esistenti in ciascuna Provincia.

Presso il competente Ufficio dell'Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all'art. 2

Art. 6

L'Assessorato alla Cultura, avvalendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in collaborazione con gli Organi dello Stato in ordine a :

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge;
- b) - coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto P.C.M. 11.9.1974;
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale e internazionale;

- f) - istituzione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi storici di interesse locale secondo le teniche riconosciute dall'Amministrazione archivistica dello Stato;
- g) - acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa di carattere archivistico storico da destinare agli archivi interessati;
- h) - organizzazione di mostre di materiale storico nello ambito degli archivi;
- i) - formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici di cui alla presente legge, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui all'art. 2, con riferimento alla L.R. n. 54 del 17.10.1978.

Art. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano pluriennale di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 6.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e in particolare, con l'Amministrazione archivistica statale.

Art. 8

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 7 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati :

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) lo schema della convenzione da farsi con i prestatori d'opere o di servizi ;

- d) consistenza del materiale di archivio;
- e) una relazione sullo stato dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- f) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- g) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- h) la documentazione comprovante quanto previsto dallo art. 10 della presente legge.

Art. 9

I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti Organi regionali e statali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale, di cui al precedente art. 6, lett. c).

Art. 10

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30.9.63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale.

La concessione del contributo verrà stabilita con convenzione.

Art. 11

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, provvede, nei limiti dello stanziamento disponibile, alla determinazione dei contributi previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 7, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda in particolare i contributi per opere edilizie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti, o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Sulla base dei piani annuali, esecutivi a norma di legge, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese già effettuate.

L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.

Art. 12

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000= sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap.13110 "Spese per gli archivi storici (art.47 DPR 616/77)"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	200.000.000=	200.000.000=
---	--------------	--------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott.Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 16 dicembre 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott.Guaccero)